

*Natura della prova contraria necessaria a superare l'effetto di pubblicità costitutiva dell'iscrizione della cancellazione della società dal registro delle imprese*

Tribunale di Verona. Decreto del 20 febbraio 2017. Est. Vaccari.

**Cancellazione della cancellazione di una società dal registro delle imprese – Prova della prosecuzione dell'attività gestoria – Necessità dello svolgimento di una attività economico – operativa – Sussistenza – Possibilità di riconoscere analogo carattere ad iniziative giudiziali di tutela di credito della società assunte dopo la sua cancellazione – Esclusione**

*La prova contraria necessaria a superare l'effetto di pubblicità costitutiva determinato dall'iscrizione della cancellazione della società dal registro delle imprese deve verteere su un fatto dinamico, ovvero su circostanze che acclarino che la società ha continuato ad operare - e dunque ad esistere - pur dopo l'avvenuta cancellazione dal registro.*

*Il requisito della prosecuzione dell'attività non può però che consistere nello svolgimento di un'attività economico-operativa, funzionale alla realizzazione dell'oggetto sociale, poiché solo da esso è possibile desumere che, di fatto, la società cancellata in realtà non ha cessato di svolgere la sua attività di impresa.*

*Non può quindi riconoscersi analogo carattere ad iniziative giudiziali di tutela di credito della società assunte dopo la sua cancellazione e nemmeno alla costituzione in giudizi promossi ab origine, ossia prima della cancellazione, nei confronti della società poi cancellata.*

*(Massime a cura di Massimo Vaccari – Riproduzione riservata)*

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA

Il Giudice del Registro delle imprese  
Dott. Massimo Vaccari

Ha emesso il seguente

DECRETO

Pronunciando sul ricorso ex art. 2191 c.c. promosso da:  
Riccardo P., in qualità di liquidatore e socio della S. P. s.r.l. e della T. S.p.A., socia a sua volta della S. P.  
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26 gennaio 2017;

Premesso che

Il ricorrente ha chiesto che venga ordinata la cancellazione dell'iscrizione, in data 6 febbraio 2013, relativa alla cancellazione volontaria dal registro delle imprese della S. P. s.r.l., sul presupposto che tale soggetto successivamente al momento della predetta cancellazione aveva proseguito l'attività sociale;

in particolare tale attività era consistita da un lato nella riassunzione, con ricorso depositato in data 9 aprile 2015, di un giudizio risarcitorio che la società aveva promosso nei confronti dei terzi e che era stato dichiarato interrotto in data proprio a seguito della intervenuta cancellazione della società e, dall'altro lato, nella presentazione in data 26 giugno 2013 di una istanza di ammissione al passivo del fallimento di un suo debitore;

Rilevato che

Il ricorso è infondato e va rigettato atteso che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, le circostanze da lui allegate non integrano la prova contraria necessaria a superare l'effetto di pubblicità costitutiva determinato dall'iscrizione della cancellazione della società dal registro delle imprese;

come affermato anche dal ricorrente tale prova contraria deve vertere su un fatto dinamico, ovvero su circostanze che acclarino che la società ha continuato ad operare - e dunque ad esistere - pur dopo l'avvenuta cancellazione dal registro;

orbene, ad avviso di questo giudice, il requisito della prosecuzione dell'attività non può che consistere nello svolgimento di un'attività economico-operativa, funzionale alla realizzazione dell'oggetto sociale, poiché solo da esso è possibile desumere che, di fatto, la società cancellata in realtà non ha cessato di svolgere la sua attività di impresa;

non può quindi riconoscersi analogo carattere ad iniziative giudiziali di tutela di credito della società assunte dopo la sua cancellazione, quali quelle citate dal ricorrente, e nemmeno alla costituzione in giudizi promossi *ab origine*, ossia prima della cancellazione, nei confronti della società poi cancellata (ipotesi questa considerata dal precedente del Tribunale di Mantova richiamato dal ricorrente);

è noto che l'assunzione di simili difese compete ai soci della società, dopo che le Sezioni Unite della Cassazione (sent. 12 marzo 2013 n. 6070) hanno chiarito che se la cancellazione sopravviene a causa, promossa in origine da o nei confronti della società, "la legittimazione sostanziale e processuale, attiva e passiva, si trasferisce automaticamente, ex art. 110 c.p.c., ai soci, che, per effetto della vicenda estintiva, divengono partecipi della comunione in ordine ai beni residuati dalla liquidazione o sopravvenuti alla cancellazione" (compresi evidentemente i crediti);

è evidente, alla luce di tali principii, che le scelte processuali successive alla cancellazione della società postulano e non escludono la sua estinzione e non possono quindi essere interpretate come contrarie ad essa, tanto più se si considera che, nemmeno l'esistenza di residui attivi o

di sopravvenienze, originariamente facenti capo alla società estinta, è stata ritenuta dalla Suprema Corte, proprio nella medesima pronuncia sopra citata, da sola sufficiente a giustificare la revoca della cancellazione della società dal registro;

a ben vedere accedendo alla tesi del ricorrente si finirebbe per legittimare quelli che possono essere errori nella individuazione del soggetto legittimato a proseguire il giudizio dopo la cancellazione della società se non addirittura la volontà di creare, sulla base dell'erroneo presupposto giuridico qui censurato, una apparenza di prosecuzione dell'attività sociale;

le considerazioni sin qui svolte hanno carattere assorbente rispetto alle deduzioni del ricorrente relative alla correttezza del bilancio finale di liquidazione;

P.Q.M.

Rigetta il ricorso di cui in epigrafe.

Si comunichi al ricorrente e al conservatore del registro delle imprese.

Verona 20 febbraio 2017